



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 19/08/2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 3034/2017 R.G.** promossa da:

VINCENZO TERRACCIANO, nat a Caserta, il 24/07/1967, e residente in Carinola (CE), al Corso IV Novembre n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine GUARRIELLO, presso il quale elettivamente domicilia in Carinola, alla via Arena n. 9, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procure in atti

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione alla reiezione della domanda di disoccupazione agricola.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali di causa.

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 30 marzo 2017 l'odierno ricorrente ha dedotto quanto segue a fondamento delle proprie prospettazioni.

Di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi degli operai agricoli del comune di Carinola per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, e 2013 e *di* essere stato assunto regolarmente alle dipendenze dell'azienda agricola di suo padre Giovanni Terracciano, con inquadramento nell'area 2 livello 2 del CCNL Agricoli OTD.

Di avere costantemente prestato la propria opera per i periodi ed il numero di giornate dettagliatamente riportati in ricorso al punto n. 2.



Di aver svolto mansioni di bracciante agricolo, occupandosi di potatura, zappatura, aratura, concimazione e raccolta di pesche, mele, ciliegie, albicocche e prugne presso i fondi siti in località Nocelleto.

Di aver osservato per l'intero periodo di lavoro indicato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, con un'ora di pausa per il pranzo.

Ha sottolineato di non essere convivente con il padre e di avere un proprio nucleo familiare con prole e con autonoma residenza.

Ha aggiunto di essere stato impiegato negli anni dal 2009 al 2012 anche alle dipendenze di un'altra azienda agricola, ditta Galdiero Francesco, per compensare le scarse aggiornate di lavoro rese alle dipendenze del padre.

Di non aver mai rivestito alcun ruolo di gestione autonoma nell'ambito dell'azienda del padre, quantomeno con carattere di abitudine e di prevalenza.

Di aver regolarmente e costantemente percepito dal datore di lavoro le retribuzioni riportate nei prospetti paga allegati, con pagamenti mensili o settimanali.

Di aver, pertanto, legittimamente percepito l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2009 al 2013.

Tuttavia, ha lamentato di aver ricevuto in data 5.11.2015 a mezzo di raccomandate a/r i provvedimenti del 22 ottobre 2015 dell'INPS di Sessa Aurunca, con cui venivano rigettate le domande di disoccupazione relative agli anni di cui sopra, con motivazione la non iscrizione negli elenchi agricoli; di aver, perciò, provveduto ad impugnare con i previsti ricorsi amministrativi i succitati provvedimenti, chiedendone l'integrale annullamento, in quanto mai reso edotto della cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli del comune di Carinola.

*In diritto, ha sostenuto l'inidoneità della pubblicazione telematica sul sito *intranet* dell'INPS degli elenchi braccianti quale notifica dell'avvenuta cancellazione dagli stessi, la lesione del diritto di difesa in quanto i provvedimenti mancano di dati contabili e di qualsiasi riferimento per valutare la bontà della richiesta, formulata in termini generici, nonché l'avvenuta maturazione del termine ordinario di prescrizione decennale.*

Per tali motivi, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo il riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale e per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo suddetto, con conseguente annullamento dei provvedimenti di cancellazione e di reiezione delle domande di disoccupazione agricola, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione al procuratore per anticipo fattone.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 5.4.2018, il resistente INPS si è costituito in giudizio per impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dal ricorrente, nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento.

Ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dall'azione e, nel merito, la legittimità del recupero delle somme indebitamente erogate, deducendo, in particolare, che l'indebito è scaturito da un provvedimento successivo di cancellazione delle giornate agricole, fondato su di un verbale ispettivo del 27.5.2014, e alla iscrizione del ricorrente quale collaboratore familiare dell'azienda agricola intestata al padre.



All'udienza del 17 giugno 2019, la causa – giunta alla cognizione della scrivente per la prima volta in pari data - è stata decisa mediante separato dispositivo letto e pubblicato in udienza, per insuperabili esigenze di ruolo, riservandosi il Giudice il deposito delle motivazioni in giorni sessanta.

Nel merito il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento, per le seguenti ragioni

IN DIRITTO

Quanto alla eccepita decadenza, l'art. 22 D.L. 7/1970, conv. in l. 83/1970, stabilisce che: *“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”*.

L'art. 11 D.lgs. 375\1993 prevede, poi, che *“contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”*.

Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso ovvero, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 98/2011, con la pubblicazione con modalità telematiche di appositi elenchi trimestrali di variazione (art. 38, comma 6, D.L. 98/2011).

La Suprema Corte, poi, ha avuto modo di precisare che il predetto termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992) (cfr. in tal senso, Cass., 5942/2001).

Al fine di verificare l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 D.L. 7/1970, occorre, quindi, stabilire da quale momento il provvedimento amministrativo di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (sempre se adottato con un provvedimento espresso comunicato all'interessato attualmente con



le modalità telematiche) possa ritenersi “definitivo”, in quanto solo da tale momento inizia a decorrere il termine di 120 giorni previsto dalla legge.

In base alle norme citate, vanno distinte le ipotesi in cui la parte abbia aperto tempestivamente la fase del procedimento contenzioso (articolato in un duplice grado), da quelle in cui ciò non sia avvenuto (dovendosi equiparare la mancata presentazione del ricorso amministrativo alla presentazione di un ricorso tardivo); in particolare, in caso di avvenuta (tempestiva) presentazione dei ricorsi amministrativi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso (se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato) ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza.

Ove, invece, il ricorso amministrativo non sia stato presentato ovvero ciò sia avvenuto tardivamente, la definitività del provvedimento si perfeziona allo scadere del termine di trenta giorni previsto per la proposizione del ricorso stesso.

In tal senso si è espressa di recente anche la Suprema Corte, la quale, in una fattispecie analoga a quella in oggetto, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha affermato: “... Questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi; ... Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11. In quest'ultima ipotesi (sostitutiva di quella prevista nell'abrogato D.L. n. 7 del 1970, art. 17, che assegnava al silenzio dell'amministrazione valore di accoglimento del ricorso), la Corte suprema ritiene che l'intento del legislatore sia stato quello di attribuire all'inutile decorso del tempo il valore legale tipico proprio di un provvedimento amministrativo di rigetto, di considerare, cioè, l'inerzia dell'amministrazione come concretante il provvedimento stesso (cd. silenzio significativo, o equiparazione del silenzio all'atto). ... Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di “provvedimenti” che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22. Invero, mentre la regola della notifica vale, all'evidenza, solo per le decisioni espresse - salva la possibilità per l'Istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, di provare che il lavoratore ne ha acquisito conoscenza prima della loro comunicazione formale - per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto vale la regola, alternativamente dettata dalla disposizione in esame e che ad essa pienamente si adatta, del momento in cui l'interessato “ne abbia avuto conoscenza”; momento che va identificato nella scadenza dei termini stabiliti per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, pertanto, ritenersi ipso iure conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato medesimo. La ricostruzione della fattispecie



normativa nei descritti termini appare la più coerente con l'impianto complessivo della speciale disciplina dettata in materia di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati e con la "ratio" delle relative previsioni, per essere le stesse funzionali all'esigenza - di interesse pubblico - di accertare nel più breve tempo possibile (vedi la sentenza costituzionale n. 192 del 2005) la sussistenza del diritto all'iscrizione, in ragione della brevità del termine (solo annuale quando non addirittura trimestrale) di valenza giuridica degli elenchi nominativi, nonché dell'obiettivo difficoltà di rilevare, a distanza di tempo, la effettività di una prestazione caratterizzata, di norma, da discontinuità e dall'essere resa in favore di una pluralità di datori di lavoro" (cfr. sent. Cass., 12809/2011).

La Suprema Corte, nella pronuncia citata, ha anche precisato che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del *dies a quo* del termine di decadenza; così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "*status*" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la *ratio* della norma più sopra evidenziata (citata Corte cost. sent. n. 192 del 2005), quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.

In sintesi, il termine di decadenza di 120 giorni decorre:

- a) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale;
- b) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente);
- c) Dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dalla formarsi del silenzio-rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.

Per quanto concerne, poi, il *dies a quo* del termine di decadenza, le norme citate prevedono che esso decorre da quando la parte abbia avuto conoscenza del provvedimento definitivo di cancellazione.

Nel caso di specie, innanzitutto, il provvedimento di cancellazione non è stato notificato ma comunicato attraverso la pubblicazione telematica degli elenchi.

Tuttavia, a tal fine, essa può ritenersi solo parzialmente valida, in quanto i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli riguardano anche annualità anteriori all'anno 2011 (2009 e 2010).

A tal proposito, con l'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) il legislatore, introducendo l'art. 12 *bis* R.D. 1949/1940, ha soppresso l'art. 9-quinquies DL n.510 1996, convertito, con modiche dalla L. n.608/1996 ed ha sostituito il precedente sistema di comunicazione delle cancellazioni dagli elenchi delle giornate agricole



(effettuato con notifica personale alle parti interessate) con il nuovo sistema di comunicazione generalizzato mediante pubblicazione telematica degli elenchi nominativi di variazione. A seguito di tale modifica, la notificazione del provvedimento di cancellazione si intende effettuata alle parti interessate, con un sistema di conoscenza legale, decorso il termine previsto per la pubblicazione degli elenchi sul sito telematico dell'Inps.

L'art. 12 *bis* R.D. 1949/1940, prevede, dunque, la notifica mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS degli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010.

Pertanto, deve ritenersi, in virtù dell'integrale rinvio a quest'ultima previsione che il riferimento temporale alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, valga anche per l'applicabilità della nuova disciplina delle notifiche ai provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici.

Ne consegue, nella specie, considerando che le annualità di lavoro agricolo sono relative anche agli anni 2009 e 2010 – oltre che 2011-2013 - e, quindi, antecedenti all'entrata in vigore della previsione normativa nel senso anzidetto, il computo del termine ai fini della decadenza non può effettuarsi dalla pubblicazione telematica degli elenchi ma decorre dalla comunicazione dei provvedimenti di reiezione della domanda di disoccupazione agricola e di indebito pagamento della prestazione di disoccupazione, per le due sole annualità del 2009 e del 2010.

A conclusioni opposte si giunge, dunque, per le annualità successive.

Ciò posto i provvedimenti di disconoscimento sono pervenuti al ricorrente alla data del 5.11.2015 e vi è prova che la parte ha presentato alla data del 29.1.2016 ricorso alla Commissione Provinciale dell'Inps.

A fronte della notifica dei provvedimenti di reiezione avvenuta – per stessa ammissione del ricorrente - il 5.11.2015, il ricorso amministrativo è stato presentato ben oltre il suddetto termine di 30 giorni (29.1.2016 cfr. produzione di parte ricorrente); per cui, a maggior ragione il ricorso amministrativo è stato presentato fuori termine per le annualità successive al 2011, per le quali invece ha spiegato i propri effetti la pubblicazione telematica degli elenchi dal 16.06.2015 al 10.07.2015, come provato dall'Inps (allegati di produzione di parte resistente).

La decadenza pari a 120 gg. è pacificamente maturata per tutte le annualità, atteso che l'epoca d'introduzione del giudizio è il 30 marzo 2017.

Nel merito, la ragione giustificatrice posta a fondamento della ripetizione dell'indebito risiede nel fatto che l'Inps, a seguito dell'accertamento ispettivo conclusosi con verbale del 27.5.2014 ha disconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e disposto la cancellazione dagli elenchi del ricorrente, con contestuale riconoscimento in capo a quest'ultimo della qualità di unità attiva – collaboratore familiare.

Preliminare rispetto alle altre questioni è l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, che non merita accoglimento in quanto infondata.

Va, a questo proposito, disattesa - trattandosi di fattispecie diversa da quella legata al versamento dei contributi (art. 3 comma 9 legge 335/95), che ovviamente non può



prescindere dall'esistenza del rapporto di lavoro, presupposto esclusivo dell'onere contributivo - perché infondata alla stregua dell'art. 8 DPR 818/1957.

Sul punto si richiama la massima tratta dalla sentenza n. 12355 del 20/05/2010 della S.C. secondo cui *"La disposizione contenuta nell'art. 8 D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni dalla data dell'avvenuto versamento), ha carattere eccezionale, cosicché tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'INPS, onde la stessa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale a sua volta presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'accreditamento in relazione ai contributi indebitamente versati da un lavoratore dello spettacolo, sul presupposto che questi appartenesse al "personale artistico, teatrale e cinematografico" non soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e dell'inesistenza, pertanto, di un valido rapporto assicurativo con l'INPS) (conf. SCn. 64 del 2009 Rv 606381).*

In accordo a quanto già precedentemente statuito dalla sezione lavoro di questo Tribunale, giova ribadire, dunque, che la disciplina giuridica che opera nel caso in esame è quella dell'indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 c.c.

Nel caso di specie, il credito azionato ha ad oggetto la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola, per la quale non è previsto un regime prescrizione speciale, per cui opera l'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2946 c.c.

Pacifico, infatti, è che, anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale e che tale prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.

Considerato, dunque, quale *dies a quo* del termine decennale di prescrizione quello in cui è stato effettuato il pagamento indebito, dal momento che nel caso di specie siamo in presenza di un debito relativo ad una prestazione (indennità di disoccupazione agricola) pagata in relazione agli anni 2009 - 2013, in presenza di un primo atto interruttivo rappresentato dalla comunicazione pervenuta nel maggio 2015, va ritenuto che il termine di prescrizione non sia certamente decorso per le annualità in questione.

Infine, sull'onere probatorio nella materia la S.C. sin dal 2010 con sentenza resa a Sezioni Unite il 4/8/2010, n.18046 ha statuito *"il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chiedi l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto"* (tra tante altre successive v. Cassazione civile sez. lav. 7/6/2012, n.9207).

Ebbene, il fulcro del presente indebito sta nel disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo subordinato, intercorso tra il ricorrente e il padre nel periodo in esame ed è stato già deliberato in senso sfavorevole alla parte attrice, come emerge dalla sentenza resa in



relazione ai procedimenti nn. 4885/2015 e 5739/2015 R.G., emessa dalla scrivente, cui si rimanda per tutte le questioni connesse al disconoscimento in parola.

Nemmeno la censura afferente la mancanza di motivazione del provvedimento di recupero è condivisibile. L'Inps ha richiesto – seppur sinteticamente - quali fossero le prestazioni indebitamente erogate, quale l'importo (riportato analiticamente di seguito a ciascuna comunicazione), quale il periodo di tempo, nonché la ragione dell'indebito, dovuta alla mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi, sicché non si vede in che modo mancasse di chiarezza tale comunicazione.

Per tutte le suesposte considerazioni, la domanda va rigettata.

L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto; pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “...*Il compenso è liquidato per fasi.... Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia... b) per fase introduttiva del giudizio... c) per fase istruttoria... d) per fase decisionale...*”), del pregio dell'opera professionale prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) Rigetta il ricorso;
- b) Condanna Vincenzo Terracciano soccombente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.700,00 oltre spese generali, iva e cpa, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014;
- c) motivi a sessanta giorni.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 17/08/2019

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa *Federica Ronsini*

